

Milano



COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 398660/2013
DIRETTORE DI SETTORE
Del 11/06/2013
(S) SEGRETARIO GENERALE
11/06/2013

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 398660/2013
DIRETTORE DI SETTORE
Del 11/06/2013
A20. ORD SIND 48/2013

Atti del Comune

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing
Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive

Protocollo

PG 398660/2013
Del 11/06/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
11/06/2013

Milano

Oggetto: revoca e sostituzione dell'ordinanza n° 43/2013 avente ad oggetto "Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande nell'ambito del distretto urbano del commercio – DUC Ticinese - dal 4 giugno al 10 novembre 2013".

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 43/2013 avente ad oggetto "Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande nell'ambito del distretto urbano del commercio – DUC Ticinese - dal 4 giugno al 10 novembre 2013".

Rilevata la necessità di armonizzare meglio le attività commerciali che insistono nell'ambito del DUC in oggetto;

DISPONE

di revocare l'ordinanza n. 43/2013 sostituendola con il seguente provvedimento:

Premesso che:

l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che pertanto dispone quanto segue:

"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)»";



Atti del Comune

ed ha, di fatto, determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

tale disciplina normativa ha, allo stato, modificato radicalmente il sistema degli orari di esercizio delle attività commerciali precedentemente disciplinato attraverso le disposizioni normative contenute sia nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, sia attraverso le specifiche ordinanze sindacali in materia;

Preso atto che:

- l'ambito del Ticinese che racchiude al suo interno il complesso monumentale della Basilica di San Lorenzo, la Basilica di Sant'Eustorgio e gli altri importanti siti storico-artistico-culturali ubicati nelle adiacenze del Parco delle Basiliche riveste massima importanza per l'antichità ed il pregio dei luoghi, ed attrae numerosi turisti anche stranieri;
- tale area, per le sue caratteristiche risulta fortemente attrattiva, con la presenza di molteplici esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, emerge la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine avanzate dai residenti e le richieste espresse da un'altra parte di cittadini a favore di una città servita, vivace e vivibile anche nelle ore serali;
- in ordine all'esigenza di cui sopra e con la finalità di dare evidenza scientifica alle problematiche legate all'inquinamento acustico, l'amministrazione comunale ha commissionato ad ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) uno specifico incarico di rilevazione e monitoraggio nelle zone di forte richiamo serale utilizzando ricettori collocati direttamente al loro interno o nelle immediate adiacenze;

Rilevato che, come emerge dalle relazioni tecniche di ARPA Lombardia Prot. 137317 del 08.10.2012 e Prot. N. 38649 del 19.03.2012, relative al monitoraggio delle aree contraddistinte da una notevole presenza di attività con orario serale che attraggono un flusso considerevole di persone, svoltosi nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre 2012 la prima e da ottobre 2011 a febbraio 2012, la seconda (periodo corrispondente), agli atti del Settore Commercio per l'area per l'area del DUC Ticinese:

- è stato effettuato il monitoraggio del Rumore Ambientale con lo scopo di verificare e quantificare le variazioni del "clima acustico" e cioè quale ne sia la variabilità in funzione della diversa stagionalità e delle diverse condizioni di fruizione di tale area e, nello specifico, per la stagione estiva dal mese di giugno al mese di settembre e, per quella autunnale/invernale, con riferimento al periodo tra il mese di ottobre e febbraio;
- in particolare, l'analisi dei dati ottenuti e la semplice osservazione degli elaborati descrivono una variazione importante dei livelli di rumore ambientali nel periodo notturno ovvero dalle ore 22,00 alle ore 6,00, quando hanno luogo gran parte di tutte le attività principali ed accessorie svolte presso i pubblici esercizi. Importanti aumenti del rumore ambientale, dovuti sia alle attività di intrattenimento che al comportamento degli avventori, si riscontrano fino alle ore 2,00 della notte (dove,



Atti del Comune

per le precedenti disposizioni normative, la chiusura dei pubblici esercizi era imposta alle due di notte e, per quelli con concertini e intrattenimenti, alle tre di notte);

- dall'esame di quanto sopra appare evidente - e con rilievo scientifico - la concomitanza dei picchi di rumore ambientale con i periodi di apertura (in particolare notturna) delle attività commerciali, e, nello specifico, quelle di somministrazione di alimenti e bevande con il contributo del disturbo antropico degli avventori nelle aree di plateatico (occupazione di suolo pubblico) ed in quelle antistanti i locali;

Visto che:

- con Delibera di Giunta 1477/2012, è stato individuato il Distretto Urbano del Commercio "Ticinese", con finalità di promozione dell'area dal punto di vista non solo commerciale, ma anche sociale ed ambientale;
- in particolare i DUC - distretti urbani del commercio - sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di addensamenti commerciali nei quali soggetti pubblici e privati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio, per accrescerne l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività, rappresentano un utile strumento di governo territoriale per tutto quanto attiene le politiche commerciali e con una particolare attenzione alla definizione di specifiche indicazioni sugli orari di svolgimento delle attività;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, si intende favorire la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;
- la distribuzione commerciale del DUC "Ticinese" comprende attività di vendita, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che ne caratterizzano l'identità e che costituiscono un primario fattore di organizzazione degli spazi e dei ritmi urbani;

Preso atto che:

- in sede di Esecutivo del DUC Ticinese, tenutosi in data 10 aprile 2013, attraverso un'attività di mediazione dell'Amministrazione, si è concertato di mantenere fino al 3 giugno le misure già attuate in precedenza e, di prevederne altre specifiche, per il periodo estivo e autunnale al fine di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori dell'area:
 - dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo;
 - degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste
 - degli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi;



Atti del Comune

Ritenuto opportuno:

- in considerazione di quanto sopra espresso e, in relazione alla libera determinazione dell'orario di esercizio prevista dal sopracitato decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, garantire il permanere delle condizioni favorevoli determinate dalle precedenti misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti nel DUC Ticinese, al fine di tutelare il diritto alla salute dei residenti del DUC Ticinese, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra evidenziate e desumibili dalle citate relazioni tecniche di ARPA Lombardia, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione in relazione agli interessi pubblici "forti" da salvaguardare;

Considerato che il Sindaco:

- per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;
- può, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica;

Rilevato che:

- la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, in particolare nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;
- la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è sia quella di tutelare il riposo delle persone e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti dell'area interessata, sia di costituire uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree di occupazione di suolo pubblico limitrofe;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche come ambiente di vita, rientra tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, e dal d.lgs. 59/2010;



Atti del Comune

- il d.lgs. 59/2010 ha, tra l'altro, riconosciuto l'utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando al contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e, pertanto, ha previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri, tali vincoli, possano riguardare gli orari di apertura e chiusura dell'attività;

Riconosciuta la necessità di provvedere al fine di tutelare il diritto alla salute dei numerosi residenti del DUC Ticinese, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra ampiamente evidenziate e desumibili dalle citate relazioni tecniche di ARPA Lombardia, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive con alta concentrazione di pubblici esercizi come è quella del DUC Ticinese;

Constatato che con l'incontro dell'esecutivo del DUC Ticinese, oltre a disciplinare le attività all'interno dello stesso, vista la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali coinvolte, si è garantita la valenza ai fini della comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che la riduzione oraria applicata ad alcune attività ed un maggior controllo delle restanti possono contribuire a contenere alcuni fenomeni critici e le possibilità di conflitto tra coloro che risiedono e coloro che invece vogliono vivere il contesto;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 9 della L.447/95;

Visto il D.Lgs 59/2010;

Visto il D. Lgs 114/98;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1050 del 31/05/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1477/2012;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;

Vista la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;

Vista l'ordinanza sindacale n.43/2013

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e comunque riconducibili al contenimento dei fenomeni di inquinamento acustico lesivi della salute, dall'11 giugno al 10 novembre 2013 nel DUC Ticinese così come individuato da allegato elenco vie e relativa planimetria (allegato 1):

1. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (sia quelli che utilizzano uno spazio esterno in concessione o di pertinenza privata sia quelli che non lo utilizzano) dovranno terminare l'attività alle ore 02.00 con conseguente rimozione degli eventuali arredi esterni entro tale ora.
Potranno proseguire l'attività, esclusivamente all'interno del locale, fino alle ore 03.00 quegli esercizi di somministrazione che:



Atti del Comune

- non effettuino alcun tipo di diffusione sonora all'interno del locale dopo le ore 02.00;
- effettuino diffusione sonora nel rispetto dei limiti della normativa vigente, conformemente alle necessarie e preventive autorizzazioni e alle eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti, ovvero previa nuova richiesta con presentazione di valutazione di previsione di impatto acustico;
- 2. l'apertura quotidiana di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non può avvenire prima delle ore 05.00;
- 3. Al fine di armonizzare tutte le attività con i limiti orari previsti dalla Legge Regionale 30/04/2009 n. 8, per tutto il periodo e per tutte le attività presenti nel DUC Ticinese, è fatto divieto di vendere o somministrare per asporto cibi o bevande dalle ore 01.00.
- 4. è vietata qualsiasi tipo di diffusione sonora all'esterno dei locali e nelle pertinenze esterne;
- 5. i locali di pubblico spettacolo indicati agli art. 9 e 10 dell'ordinanza P.G. 78193/2013 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli orari specificatamente previsti;
- 6. tutte le attività commerciali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, se non già disciplinate da apposita normativa, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare di € 450,00, determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1050 del 31/05/2013;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- o Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- o Mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso eseguibile dal giorno 11 giugno 2013.

La presente revoca e sostituisce l'ordinanza n° 43 del 31 maggio 2013.

IL SINDACO
Giuliano Pisapia

Responsabile del procedimento : IL DIRETTORE DI SETTORE
Dr. Roberto Munarin

Pratica trattata da:
D.ssa Sara Cornegiani – tel. 02.884.62207

DENOMINAZIONE VIA	CODICE VIA	INFORMAZIONI
CSO DI PORTA TICINESE	541	completamente incluso
LGO GALLARATI SCOTTI TOMMASO	656	completamente inclusa
PZA QUASIMODO SALVATORE	655	completamente inclusa
PZA SANT' EUSTORGIO	5186	completamente inclusa
PZA VETRA	515	completamente inclusa
VIA ARENA	5182	completamente inclusa
VIA BANFI ANTONIO	5404	completamente inclusa
VIA CALATAFIMI	5190	completamente inclusa
VIA CARDINAL CAPRARA	589	completamente inclusa
VIA CELESTINO IV	540	completamente inclusa
VIA COLLODI	5181	completamente inclusa
VIA CONCA DEL NAVIGLIO	5180	completamente inclusa
VIA CROCEFISSO	587	incluso segmento compreso tra via wittgens e via della chiusa
VIA DE AMICIS EDMONDO	574	incluso segmento compreso tra corso di porta ticinese e via cesare correnti / conca del naviglio
VIA DEI FABBRI	593	completamente inclusa
VIA DELLA CHIUSA	590	completamente inclusa
VIA MOLINO DELLE ARMI	591	incluso segmento compreso tra corso di porta ticinese e via vettabbia
VIA MORA GIAN GIACOMO	594	completamente inclusa
VIA PANZERI PIETRO	5183	completamente inclusa
VIA PAPA GREGORIO XIV	580	completamente inclusa
VIA PIO IV	549	completamente inclusa
VIA PIOPPETTE	536	completamente inclusa
VIA RONZONI GAETANO	5177	completamente inclusa
VIA SAMBUCO	5189	completamente inclusa
VIA SAN VITO	539	completamente inclusa
VIA SANTA CROCE	5188	completamente inclusa
VIA SCALDASOLE	5184	completamente inclusa
VIA STAMPA	538	completamente incluso solo lato dispari
VIA URBANO III	588	completamente inclusa
VIA VETERE	5185	completamente inclusa
VIA VETTABBIA	5187	completamente inclusa
VIA WITTGENS FERNANDA	597	completamente inclusa
VLO CALUSCA	5171	completamente incluso
PCO BASILICHE	511	completamente incluso

SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

LEGENDA

■	DUC TICINESE perimetrazione
■	DUC NAVIGLI perimetrazione
■	MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO
●	ESERCIZI COMMERCIALI (presenza vendita dettaglio o pubblici esercizi)
■	Limiti Zone Decentramento

